



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA,
BOCCHINO, BAROZZINO, DE CRISTOFARO e CAMPANELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2016

Nuove disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e destinazione delle relative risorse per l’incremento della dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui all’articolo 1, commi da 386 a 389, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge che recupera in parte il lavoro svolto dal centro studi dell'associazione Nuova Economia Nuova Società (NENS) in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA dello scorso ottobre 2015 ha, innanzitutto, lo scopo di razionalizzare gli adempimenti - posti a carico dei soggetti passivi IVA - finalizzati a comunicare, in modo dettagliato, alcuni dati contenuti nei documenti di certificazione dei ricavi/compendi e dei corrispettivi.

Tali adempimenti comunicativi sono conseguenza di disposizioni normative e/o regolamentari succedutesi negli ultimi dieci anni in modo poco coordinato tra loro, anche se tutte con la finalità di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

In tal senso, il disegno di legge è in linea con l'obiettivo della razionalizzazione e della semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie disciplinate dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, facendo leva sulle tecnologie che consentono di informatizzare i processi amministrativi e contabili.

Più in generale, l'obiettivo è quello di ridurre significativamente il VAT *gap* (la differenza tra il gettito IVA potenziale e l'incasso effettivamente realizzato) italiano che, da un recente studio della Commissione europea, è stimato in circa 47,5 miliardi di euro per l'anno 2013, ponendo il nostro Paese significativamente al di sopra della media dei Paesi dell'Unione europea. A tale proposito si ritiene interessante richiamare l'esperienza del Portogallo che nel 2012 ha impostato una riforma dell'IVA basata su principi analoghi a quelli proposti

(trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture). Tale riforma è andata gradualmente a regime a fine 2014. Il risultato è che le previsioni del gettito IVA 2015 registrano un incremento del 14,4 per cento rispetto a quello ante-riforma del 2011. Questo a fronte di un PIL che nello stesso periodo dovrebbe rimanere praticamente invariato (-0,01 per cento). Rapportati alla nostra situazione, i risultati conseguiti in Portogallo potrebbero equivalere, a regime, a un aumento di oltre 16 miliardi di euro della sola IVA riscossa; senza tener conto che, sempre secondo la Commissione europea, l'evasione in Italia è molto maggiore di quella portoghese.

In particolare l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede il superamento di quattro adempimenti comunicativi (comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi della *black list*, comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, comunicazione dei dati registrati riferiti alle fatture ricevute da operatori della Repubblica di San Marino, comunicazione dei dati delle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizio ricevute da fornitori residenti nell'Unione europea); stabilendo un unico obbligo comunicativo dei dati presenti in tutte le fatture emesse nei confronti di soggetti, anche non passivi IVA, residenti nel territorio dello Stato e dei dati delle sole fatture ricevute da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. L'adempimento proposto, peraltro, non risulta innovativo, ma solo sostitutivo dell'attuale adempimento denominato «spesometro», disciplinato dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la revisione di quest'ultimo si rende indispensabile al fine di consentire ai contribuenti di avere piena chiarezza sui dati da trasmettere e per superare numerose eccezioni, di tipo oggettivo ovvero soggettivo, che - a decorrere dalla data di prima emanazione della disposizione - sono state introdotte mediante modifiche della stessa norma ovvero da documenti regolamentari o di prassi dell'Agenzia delle entrate.

La disposizione prevede inoltre che l'Agenzia delle entrate, una volta acquisiti i dati trasmessi dai contribuenti, metta gli stessi a disposizione tanto del soggetto emittente (fornitore) quanto del soggetto destinatario (cliente) della fattura. Poiché le informazioni verranno rese disponibili in maniera telematica (cassetto fiscale), i soggetti passivi destinatari delle fatture saranno messi in condizione di verificare se i dati trasmessi corrispondono a quelli presenti nelle fatture ricevute. È anche previsto che i contribuenti IVA possano richiedere all'Agenzia delle entrate di ricevere per posta elettronica segnalazione dell'avvenuta ricezione dei dati delle fatture in acquisto che li riguardano con la specificazione dei dati comunicati e dell'identificativo assegnato alla comunicazione.

Nel caso in cui dalla verifica emergano differenze o incongruenze, i soggetti che ricevono le fatture saranno tenuti a segnalarlo tempestivamente all'Agenzia delle entrate che, attraverso il contribuente obbligato alla comunicazione o d'ufficio, provvederà al loro inserimento nel *database* e quindi all'attribuzione del codice identificativo da riportare in sede di registrazione della fattura. A tale riguardo, si ritiene opportuno che alla segnalazione venga allegata copia della fattura in questione e che gli eventuali inserimenti o rettifiche fatti d'ufficio rimangano distinguibili da quelli effettuati spontaneamente dal soggetto obbligato.

La disposizione è completata da altri due commi che prevedono forme di semplificazione e assistenza nei confronti dei soggetti passivi IVA meno strutturati, al fine di supportarli negli adempimenti di liquidazione e dichiarazione IVA.

Tale sistema, che di fatto pone l'Agenzia al centro del rapporto tra i soggetti passivi mediante processi di trasmissione e consultazione telematica e verifica delle informazioni riferite alle operazioni rilevanti ai fini IVA, rappresenta una base importante al fine di instaurare un rapporto di massima collaborazione e trasparenza tra contribuenti e Amministrazione finanziaria (in coerenza con gli orientamenti OCSE e con la nuova strategia intrapresa dall'Agenzia delle entrate) ma, anche, un valido strumento per poter intervenire su eventuali errori e omissioni e punire i possibili comportamenti fraudolenti, anche attraverso le specifiche sanzioni pecuniarie previste.

L'articolo 2 del disegno di legge, invece, al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate, persegue in primo luogo la finalità di completare l'acquisizione - da parte dell'Amministrazione finanziaria - dei dati delle operazioni IVA, prevedendo l'obbligatorietà di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei soggetti che non sono obbligati, se non a richiesta del cliente, ad emettere fattura per le loro cessioni o prestazioni (soggetti passivi IVA che operano nel commercio al minuto). A tale scopo, si prevede una modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilendo un superamento del regime opzionale attualmente disciplinato da tale decreto e introducendo un credito d'imposta per supportare i contribuenti nell'adattamento o nell'acquisto dello strumento tecnico mediante il quale effettuare l'adempimento. Nel caso di mancato adempimento agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, si rendono applicabili le pene pecu-

niarie e amministrative previste nel caso di mancata emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, fino alla sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in aggiunta a una specifica disposizione sanzionatoria.

Al fine d'incentivare la richiesta degli scontrini e delle ricevute fiscali da parte dei consumatori finali, viene anche demandata ad un apposito decreto ministeriale la possibilità d'introdurre giochi di sorte gratuiti legati al consumo sfruttando l'impianto tecnologico e procedurale finalizzato alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. La regolamentazione di tali giochi, peraltro, potrebbe prevedere forme premiali in denaro differenziate per i consumatori a seconda della modalità di pagamento utilizzata (con denaro contante o pagamento elettronico).

Inoltre, si interviene sulle modalità di utilizzo dei dati acquisiti ai fini dell'accertamento, con la previsione del controllo da parte dell'Agenzia delle entrate dei versamenti periodici IVA in base all'analisi dei dati delle fatture e dei corrispettivi trasmessi e l'introduzione della facoltà di procedere, nell'ambito dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, all'accertamento parziale automatizzato dei maggiori ricavi desumibili induttivamente dai valori di *mark-up* esposti in dichiarazione, nel caso sia anche riscontrata l'incongruità o l'incoerenza agli studi di settore. In particolare, l'accertamento potrà riguardare:

1) la maggiore imposta che deriva dall'applicazione del *mark-up* esposto in dichiarazione ai maggiori ricavi ricostruiti in base alle comunicazioni pervenute;

2) la maggiore imposta desumibile applicando il *mark-up* medio risultante dalle dichiarazioni del precedente biennio ai maggiori costi ricostruiti in base alle comunicazioni pervenute.

Lo scopo specifico in questo caso è quello di rafforzare l'effetto deterrente nei confronti dei potenziali evasori fiscali, favorendo in tal modo la *tax-compliance* e l'emersione spontanea di nuova base imponibile.

L'articolo 3, inoltre, mira a limitare l'utilizzo del contante allo scopo di aumentare la tracciabilità dei pagamenti, modificando l'elenco dei dati richiesti in sede di registrazione delle fatture IVA, tanto dalla parte di chi le emette quanto dalla parte di chi le riceve. In questo modo s'intende soprattutto motivare i clienti ad effettuare la verifica puntuale della correttezza sostanziale dei dati trasmessi dai loro fornitori, e soprattutto dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, pena l'impossibilità di inserire nel registro degli acquisti il numero identificativo attribuito alla comunicazione telematica, con tutto ciò che ne potrà conseguire in termini di pene pecuniarie e indetraibilità dei crediti, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che impone ad ogni soggetto passivo IVA di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata da consentire il controllo dell'imposta da parte dell'amministrazione fiscale.

Secondo una valutazione prodotta dal centro studi NENS il gettito atteso dalle disposizioni contenute nel presente disegno di legge può corrispondere a 6,6 miliardi di euro per il 2016, corrispondenti alla maggiore IVA incassata negli ultimi cinque mesi dell'anno; 29,7 miliardi di euro per il 2017 derivanti dall'IVA dell'intero anno (15,9 miliardi) nonché dall'IRPEF, dall'IRES e dall'IRAP relative al secondo semestre del 2016 (13,8 miliardi di euro); a 43,6 miliardi di euro nel 2018 con l'andata regime del sistema.

Con il presente disegno di legge si propone, quindi, all'articolo 4 che entro il limite massimo di 5 miliardi di euro annui, le risorse rinvenienti dall'applicazione degli

articoli 1, 2 e 3, opportunamente accertati, siano destinati ad incrementare la dotazione del «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale» istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, commi 386-390 della legge n. 208 del 2016 cui sono attualmente assegnati solo 600 milioni di euro per il 2016 e 1 miliardo di euro a decorrere dal 2017. Inoltre, si propone che le maggiori entrate accertate rispetto al limite previsto dal comma 1 affluiscano in un apposito Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate al graduale

finanziamento di un provvedimento legislativo volto all'istituzione a regime del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *(Semplificazione degli adempimenti contabili e potenziamento dell'attività di assistenza e controllo dell'Agenzia delle entrate tramite l'invio telematico dei dati delle fatture)* - 1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare

nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché *software* gratuiti per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nei termini definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, nonché dagli opera-

tori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, primo comma, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi possono essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-*bis* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali, all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.»;

c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.

6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3».

2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti:

«Art. 21-bis. - (*Adempimenti dell'Agenzia delle entrate*). - 1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:

a) immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;

b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle maggiori imposte derivanti da

attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:

1) delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;

2) degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;

3) nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter. - (Modalità di pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici *on-line* da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.

3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente».

Art. 3.

(Introduzione dell'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture)

1. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture:

a) il secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

b) il secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma

2 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Art. 4.

(Incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi da 386 a 389 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Entro il limite massimo di 5 miliardi di euro annui, le risorse rinvenienti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale» istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, commi da 386 a 389 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Le maggiori entrate accertate rispetto al limite previsto dal comma 1 affluiscono in un apposito Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate al graduale finanziamento di un provvedimento legislativo volto all'istituzione a regime del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.

